



Milano, 4 novembre 2015

Al Ministro della Giustizia

e, p. c.,

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

OGGETTO: D.M. sull'Ufficio per il Processo. Le nostre preoccupazioni e una richiesta di incontro.

Signor Ministro,

a partire dal Suo insediamento, abbiamo colto, nella Sua azione di governo, una rinnovata attenzione per i problemi dell'organizzazione giudiziaria con una inversione di tendenza rispetto alla completa dismissione - praticata per lunghi anni - di ogni politica di reclutamento del personale amministrativo.

Come Dirigenti, abbiamo apprezzato il coinvolgimento riservatoci nell'ambito dei tavoli tecnici che hanno accompagnato importanti processi di riforma che stanno interessando l'amministrazione giudiziaria: dal dispiegamento del P.C.T., all'assunzione della gestione diretta delle spese di funzionamento, all'attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero.

Abbiamo ripagato la fiducia accordataci mettendo al servizio del nostro Ministero ciò di cui disponiamo: conoscenza della nostra organizzazione e competenze gestionali.

Proprio muovendo da ciò, riteniamo di doverLe rappresentare la forte insoddisfazione che ha registrato tra i colleghi il recente D. M. 1 ottobre 2015 sull'**Ufficio per il Processo**, pubblicato sulla GU del 2 novembre 2015.

Come dirigenti associati siamo stati partecipi della discussione che, negli anni, si è sviluppata intorno a tale modello organizzativo, anzi direi che l'abbiamo alimentata al punto di aver contribuito a coniare l'espressione che la connota.

Ma stentiamo a riconoscere un modello che doveva essere centrato sul lavoro di squadra, nel rispetto dei ruoli e delle peculiarità professionali, con un dettato che prevede che *“il presidente della corte d'appello o del tribunale **articola** le strutture organizzative denominate ufficio per il processo (...). Il dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale di cancelleria **coerenti con le determinazioni** del capo dell'ufficio”. **“Il coordinamento e il controllo** delle strutture organizzative di cui al comma 1 sono esercitati dai presidenti di sezione o dai giudici delegati...”*.

Un sereno raffronto di questa previsione con quanto disciplinato dalla norma primaria racchiusa nell'**art. 2 del D.Lvo 240/2006** consente di individuare una forte incoerenza: *“il dirigente amministrativo (...) è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare **in coerenza con gli indirizzi** del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività”*.

Se si affermasse una prassi interpretativa – che, in verità, il tenore testuale del decreto non sembra affatto fugare - per cui ai magistrati capi ufficio viene demandato di stabilire perfino *chi*, tra il personale di cancelleria, viene a far parte della nuova struttura, e ai presidenti di sezione o a magistrati delegati viene attribuito *“il coordinamento e il controllo”* su tale personale, saremmo in palese contrasto con una norma di rango superiore. E faremmo, nell'architettura del governo degli uffici, un passo indietro di decenni, resuscitando assetti superati, in cui si specchiava un'organizzazione del lavoro decisamente meno articolata e che, giova ricordarlo, non prevedeva al proprio interno una dirigenza di carriera.

Le risorse umane, la direzione, l'impiego del personale amministrativo vanno lasciati, in toto, a chi è stato reclutato e formato per farlo. A chi, per legge è chiamato ad adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari. A chi viene valutato per i risultati conseguiti dalla struttura amministrativa. A chi risponde dell'insieme dell'andamento che, in una organizzazione complessa, non è composto soltanto dalle attività più contigue all'esercizio della giurisdizione.

Vogliamo sperare che la strada che si è scelta non sia quella che la lettura dell'articolato del D.M. sembra prefigurare.

Dobbiamo - per forza - ritenere che non sia così.

In caso contrario gli assetti sarebbero, a nostro parere, dannosi per la stessa autonomia dell'esercizio della giurisdizione, a cui non basta presidiare la produttività del giudice e i tempi di risposta della cognizione penale o civile.

È per questo che è importante puntare sulla dirigenza amministrativa. Perché a questa si può chieder conto dell'intera catena di produzione del servizio giustizia Vincolata, com'è, agli *indirizzi* del magistrato capo dell'ufficio e ad un concordato programma delle attività, ma responsabile dei risultati gestionali che contemplano anche i prodotti finali che arrivano sino ai bisogni concreti della gente.

Una dirigenza amministrativa imbrigliata non equivale soltanto a mortificare un ceto professionale ma, inevitabilmente, a minare ed indebolire tutta la nostra organizzazione.

Per di più, l'introduzione del **ruolo unico della dirigenza**, previsto dalla Legge 124 del 7 agosto 2015, laddove venisse a mancare l'imprescindibile riconoscimento professionale all'interno dell'amministrazione giudiziaria, si tradurrebbe, in breve tempo, in una fuga verso altre Amministrazioni, cosa che, ne siamo persuasi, non è negli auspici di alcuno, ad incominciare dai magistrati capi ufficio.

Le chiediamo, pertanto, **di voler riservare un incontro a una delegazione della nostra Associazione** per illustrarLe il nostro punto di vista, per alimentare una interlocuzione a cui teniamo moltissimo e anche, vogliamo auspicare, per ricevere concrete rassicurazioni circa interventi che cautelino la nostra Amministrazione dai rischi che abbiamo qui esposto.

Cordiali saluti

Nicola Stellato
presidente
